

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Progetto Definitivo / Esecutivo

DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE "IL PICCOLO PRINCIPE" Via Locatelli, Sesto Calende (VA)

Impresa Affidataria:

TRABANO
s.r.l.
COSTRUZIONI EDILI

Impresa Tabano S.r.l - Via dell'Industria 5 - Venegono Inferiore (VA)

Progettisti ATP:

Capogruppo:



ing. Alberto Mazzucchelli

Ord. Ingegn. Prov. Varese n°1625
SIA n°160796

arch. Roberto Pozzi

Ordine degli Architetti della
Provincia di Varese n°1017

arch. Maurizio Mazzucchelli

Ord. Arch. Prov. Varese n°1213
Consulente CasaClima ID 090175

Co - progettisti:



ing. Luca Santarelli

Via Galliani 66/ter
Casale Litta (VA)

Bottelli ing. Roberto

ing. Roberto Bottelli

Via Cellini 3
Varese (VA)



ing. Davide Lodi Rizzini

Via Papa Giovanni XXIII 8
Capiago Intimiano (CO)



ing. Pasquale Iommazzo

Via Carnia 134
Varese (VA)

Giovane Professionista:



ing. Simone Cattaneo

Via Marconi 36
Azzate (VA)

Collaboratori:

arch. Silvana Garegnani
arch. Giacomo Mazzucchelli
arch. Gianluca Buzzi

ing. Marco Lanfranconi
ing. Gabriele Zampini
ing. Giorgio Parpinel

tavola nr.

Capitolato speciale di appalto

RE11.0

commessa	1385.02	scala	data	Novembre 2023
aggiornamento	00	data aggiornamento	approvato il	

Sommario

PREMESSE	4
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	7
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	7
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	8
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	9
Art. 4. Classi e categorie dei lavori	9
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili	10
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	11
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	11
CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE	12
Art. 7. Garanzia definitiva	12
Art. 8. Coperture assicurative	12
CAPO 4 - CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI	13
Art. 9. PFTE	13
Art. 10. Progettazione definitiva/esecutiva: modalità e termini	13
Art. 11. Ritardo nella progettazione esecutiva	14
Art. 12. Approvazione della progettazione definitiva/esecutiva	14
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori	15
Art. 14. Programmazione dei lavori	16
Art. 15. Termine per l'ultimazione delle opere	17
Art. 16. Sospensione, ripresa dei lavori, proroghe	17
Art. 17. Premio di accelerazione	18
Art. 18. Penali	18
CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	19
Art. 19. Norme di sicurezza generale	19
Art. 20. Piani di sicurezza	19
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MERITO AI LAVORATORI	20
Art. 21. Identificabilità dei lavoratori	20
Art. 22. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	20
Art. 23. Misure per favorire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati nel PNRR e nel PNC (art. 47, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108)	21
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	23
Art. 24. Subappalto	23
Art. 25. Pagamenti ai subappaltatori	25
CAPO 8 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI E LAVORI IN ECONOMIA	26
Art. 26. Variazione dei lavori	26
Art. 27. Lavori in economia	27
Art. 28. Prezzi applicabili a nuovi lavori e nuovi prezzi	27
CAPO 9 - DISCIPLINA ECONOMICA	27

Art. 29.	Condizioni e modalità di pagamento dei corrispettivi per la progettazione.....	27
Art. 30.	Anticipazione per la componente lavori.....	28
Art. 31.	Contabilità e misura dei lavori.....	28
Art. 32.	Norme per la valutazione dei lavori	28
Art. 33.	Pagamenti in acconto	29
Art. 34.	Pagamento a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo	30
Art. 35.	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	31
Art. 36.	Cessione del contratto e cessione di crediti.....	31
Art. 37.	Revisione prezzi	31
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI		32
Art. 38.	Ultimazione dei lavori.....	32
Art. 39.	Presa in consegna anticipata dell'opera.....	32
CAPO 11 - SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI PER L'EMISSIONE DEL COLLAUDO		33
Art. 40.	Termini per il collaudo e l'accertamento di regolare esecuzione	33
CAPO 12 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....		34
Art. 41.	Riserve	34
Art. 42.	Accordo bonario	35
Art. 43.	Risoluzione del contratto.....	35
Art. 44.	Fallimento dell'appaltatore	35
Art. 45.	Recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante	35
Art. 46.	Foro competente	36
CAPO 13 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE		36
Art. 47.	Disposizioni generali.....	36
Art. 48.	Cantiere, attrezzature e logistica.....	36
Art. 49.	Spese ed obblighi.....	37
Art. 50.	Permessi, autorizzazioni e relativi oneri.....	40
Art. 51.	Custodia, sorveglianza e manutenzione.....	40
Art. 52.	Interferenze	41
CAPO 14 - NORME FINALI		42
Art. 53.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	42
Art. 54.	Fideiussione a garanzia del saldo	43
Art. 55.	Spese di contratto e oneri fiscali	43
Art. 56.	Trattamento dei dati personali dell'appaltatore	43
PARTE SECONDA: DESCRIZIONE DELLE OPERE		44
CAPO 1 - DESCRIZIONE DELLE OPERE		44
Art. 57.	Descrizione sommaria delle opere	44
Art. 58.	Luogo di esecuzione dei lavori.....	44
CAPO 2 - DISPOSIZIONI OPERATIVE		44
Art. 59.	Ordini della Direzione Lavori	44
Art. 60.	Responsabilità.....	45
Art. 61.	Pubblicità	46
CAPO 3 - PRINCIPI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE.....		46
Art. 62.	Criteri Ambientali Minimi (CAM)	46

Art. 63. Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) 46

PREMESSE

Il Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa è parte integrante del contratto d'appalto nel quale sono riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa.

Ai fini del presente Capitolato speciale d'appalto si intende per:

Normativa di riferimento	
Codice	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Regolamento	D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216 del Codice
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i
DM 23/06/2022	Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Allegato alla Circolare del 30-12-2021 n. 23	Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (cd. DNSH)
Capitolato Generale d'Appalto	Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 nelle parti ancora in vigore
C.S.A.	Il presente Capitolato Speciale d'Appalto
D.lgs. n. 159/2011 (testo aggiornato con la Legge n. 161 del 17.10.2017)	Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62	Il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165",
Testo Unico sulla sicurezza	il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
NTC	Decreto 17 gennaio 2018 - Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
DL 76 del 16/07/2020 convertito con L 120 11/09/2020	Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Decreto Semplificazioni)
DL 77 del 31/05/2021 convertito con L 108 del 31/07/2021	Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni bis) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1

DL Ristori n.4 del 27/01/2022	Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Legge 23 dicembre 2021, n. 238	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Definizioni	
Stazione appaltante o Committente	Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto
Appaltatore	Il soggetto giuridico titolare del contratto d'appalto.
Responsabile Unico del Procedimento	Il Responsabile Unico del Procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice
Responsabile dei lavori	Il Soggetto che può essere incaricato dal Committente, ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Direttore dei Lavori	Il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima di cui all'art. 101, comma 3, del Codice
Coordinatore della sicurezza in fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori:	Il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'Impresa esecutrice, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 89, comma 1, lett. f) e 92 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Lavoratore	La persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
Preposto	La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Medico Competente	Il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto
Rappresentante dei Lavoratori	La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Il Capitolato è suddiviso nelle seguenti parti:

NORME AMMINISTRATIVE che contengono:

parte prima le norme relative alle disposizioni riguardanti l'appalto, gli importi di progetto, le categorie delle lavorazioni, gli importi valutati a misura, le tempistiche e le modalità di svolgimento dei lavori e, in genere, tutte le regolamentazioni per la conduzione del cantiere e la realizzazione delle opere.

parte seconda le lavorazioni previste mediante una descrizione sommaria delle opere;

NORME TECNICHE contenute nel **Disciplinare Descrittivo Prestazionale** che riporta specifiche prescrizioni tecniche relative alla qualità dei materiali e dei componenti, modalità di esecuzione, controlli, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e sistemi di misurazione.

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato: LAVORI DI DEMOLIZIONE CON RISCOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE IL PICCOLO PRINCIPE – PNRR LINEA MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEX GENERATION EU".

Di seguito si elencano tutte le opere che verranno eseguite.

3. Sono compresi nell'appalto l'esecuzione di:
 - Progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del PTE redatto dall'Affidante;
 - Tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; resta tuttavia salvo quanto previsto al successivo art. 3, secondo comma.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

Sono stati acquisiti i seguenti Codice Unico di Progetto CUP: I888H22000270007; e codice CIG: 9835238726

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti abbreviazioni:
 - a) Codice o Codice dei contratti: D.Lgs. n. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici";
 - b) PNRR: Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, di cui al D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108;
 - c) DNSH (Do Not Significant Harm) le disposizioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 del 9 dicembre 2021 attraverso il quale sono stati fissati i criteri di vaglio tecnico che permettono di determinare a quali condizioni un'attività economica possa considerarsi attività ecosostenibile;
 - d) BIM: Building Information Modeling, o Medellazione per l'Edilizia e le infrastrutture, a cui fa riferimento il DM 560/2017, come modificato dal DM 312 del 2/8/2021;
 - e) D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per quanto vigente;
 - f) Decreto n. 81/2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- g) RUP: Responsabile unico di progetto di cui all'art. 15 e all'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- h) DL: ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante,
- i) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j) DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dall'art. 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dall'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n. 98 del 2013;
- k) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- l) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n.81, di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- m) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- n) PSS: il Piano sostitutivo di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- o) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali, è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
Num.		A corpo
a)	Importo esecuzione lavori	1.975.657,88
b)	Oneri per attuazione piani di sicurezza	20.917,50
a + b)	Importo dell'appalto di esecuzione	1.996.575,38
c)	Corrispettivo per progettazione definitiva/esecutiva	116.834,65
a + b + c)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	2.113.410,03

L'importo complessivo dell'appalto ammonta quindi ad Euro 2.113.410,03 (diconsi Euro "DUEMILIONICENTOTREDICIMILAQUATTROCENTODIECI/03") oltre IVA.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 1.975.657,88 (diconsi Euro "UNMILIONENOVECENTOSETTANTACINQUESEICENTOCINQUANTASSETTE/88"), per i soli lavori soggetti a ribasso d'asta, i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stimati in Euro 20.917,50 che non sono soggetti a ribasso ed il compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva stimato in Euro 116.834,65 (diconsi Euro "CENTOSEDICIMILAOTTOCENTOTRENTAQUATTRO/65") sottoposto a specifica procedura di offerta.

Tale compenso per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, posto a base d'asta, è stato determinato ai sensi dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'ausilio delle tabelle di riferimento del cd. "Decreto Parametri" (DM 17/6/2016).

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 50/2016, lett. dddd);
2. Anche in relazione a quanto previsto al successivo articolo 10, si applica la disciplina prevista all'art. 1, ultimo comma, del contratto, in occasione e/o a valle della progettazione definitiva od esecutiva e della verifica della quantità o della qualità della prestazione necessarie ad adeguare il progetto di fattibilità tecnico economica ai criteri e principi generali stabiliti dalla normativa PNRR (DNSH, CAM, ecc...) nonché a quanto necessario per la corretta esecuzione dell'opera. Ai prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato Speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016 ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia, introdotti in sede di variante, di cui all'articolo 27 del presente Capitolato.

Art. 4. Classi e categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» - Edifici civili e industriali.
2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; le lavorazioni e i relativi importi sono riportati nella tabella seguente:
3. I requisiti di cui alla tabella del punto 2 sono riepilogati nella seguente tabella:

declaratoria:	categoria	importo	incidenza %
a) Interventi di edilizia	OG1	€ 1.477.859,15	74,80%
b) Impianti tecnologici	OG11	€ 497.798,73	25,20%
TOTALE		€ 1.975.657,88	100,00%

4. La categoria OG1 (prevalente, in quanto di importo più alto fra tutte le categorie) è subappaltabile nella misura massima del 49,99% e tale percentuale dovrà essere eseguita a cura dell'aggiudicatario per la

natura stessa dell'intervento.

5. In assenza di qualificazione in proprio, la categoria OG11 è eseguibile in RTI con impresa qualificata, oppure è subappaltabile integralmente a impresa qualificata. Inoltre non è ammesso l'avvalimento, essendo il valore di importo superiore al 10% dell'importo dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e del DM 248/2016.
6. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto dei quali è rimasto aggiudicatario e lo stesso a pena di nullità non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. È consentito il subappalto con le limitazioni di seguito riportate:
 - la categoria OG11 è eseguibile in RTI con impresa qualificata oppure è subappaltabile integralmente a impresa qualificata.
 - la categoria OG1 è subappaltabile al 49,99%

Tale indicazione è espressa in virtù di specifici elementi:

- le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
 - tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
7. Per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'appalto gli importi e le categorie per la qualificazione per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura, classificati secondo categoria E.08 sono indicati all'allegato 1.
 8. La stima dell'incidenza della manodopera per ogni singola categoria è riportata nel PSC allegato.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. La tabella sotto riportata suddivide l'intero appalto in ambiti omogenei, secondo i quali si struttura l'intera opera. La tabella sottostante individua, per ogni ambito, le quantità con relative percentuali di incidenza dei lavori:

	declaratoria:	categoria	importo	incidenza %
a)	Edifici civili e industriali	OG1	€ 1.477.859,15	74,80%
b)	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisi	OS30	€ 203.256,40	10,29%
c)	Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 224.237,17	11,35%
d)	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	€ 70.270,80	3,56%
	TOTALE		€ 1.975.657,88	100,00%

2. Per i lavori di impiantistica, specialistici e quant'altro per i quali la legge prevede l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37; l'impresa appaltatrice garantisce la sussistenza dei titoli avendo cura di esibire alla D.L. le relative certificazioni abilitative. In particolare, per i seguenti lavori oggetto dell'Appalto vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37:
 - a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica. Impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
 - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) impianti di protezione antincendio (rilevatori di fumo).
3. Il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 37/2008 da parte degli installatori è un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione alla gara, tenuto conto che l'attestazione di qualificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi ed ulteriori.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Sarà in tal caso compito del Direttore dei Lavori dichiarare quale disegno o documento è prioritario o sovraordinato rispetto ad altri.
2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, dell'asse di investimento, e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato (obiettivo di Governo fissato dall'Unione Europea attraverso i finanziamenti NEXTERGENERATION); per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 7. Garanzia definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", da prestare con le modalità e alle condizioni stabilite dall'articolo 103 del Codice.
2. La garanzia di cui al punto 1, prestata dall'Appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata con le modalità indicate all'art. 103, comma 5, del Codice e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il Comune ha il diritto di avvalersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Art. 8. Coperture assicurative

PROGETTAZIONE

1. Il soggetto che svolgerà l'attività di progettazione ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice dovrà essere munito di copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale pari a € 1.000.000,00; tale polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività da parte dell'Affidatario, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
3. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
4. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
5. Qualora il soggetto che svolgerà l'attività di progettazione sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

LAVORI

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque prima della consegna dei lavori se questa avviene in via d'urgenza, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
7. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata così distinta
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: l'importo del contratto
 - partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% dell'importo contrattuale
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore
8. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
9. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
10. La garanzia prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

CAPO 4 - CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI

Art. 9. PFTE

1. Il "Progetto di fattibilità tecnico economica" posto a base di gara, redatto a cura della Stazione appaltante, verificata, validato e approvato, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori.
2. Costituisce parte integrante del progetto di fattibilità tecnico economica le Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. L'importo del corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva, riportati nella tabella di cui all'articolo 1, è stato determinato in sede di Progetto di fattibilità Tecnico Economica sulla base dei criteri di cui D.M. 17 giugno 2016 così come previsto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e linea guida N. 1 ANAC, come risulta dall'Allegato «CP» (corrispettivi per la progettazione).

Art. 10. Progettazione definitiva/esecutiva: modalità e termini

1. La progettazione definitiva accorpata alla progettazione esecutiva, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, del contratto, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni (fatte salve riduzioni offerte in sede di gara) dal provvedimento di approvazione del progetto definitivo.

2. Durante la progettazione definitiva/esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.
3. Unitamente alla progettazione definitiva/esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 (in caso di zona sismica aggiungere) all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Trattandosi di opere da eseguirsi per conto di amministrazione dello Stato la Stazione appaltante si riserva la facoltà di indicare l'Amministrazione presso la quale debba essere effettuato il deposito.
4. Unitamente alla progettazione definitiva/esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
5. Se il RUP richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 1; tuttavia il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 1, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

Art. 11. Ritardo nella progettazione esecutiva

1. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nella misura pari allo 1 per mille (euro 1 e centesimi 00 ogni mille) dell'importo contrattuale.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione fino all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

Art. 12. Approvazione della progettazione definitiva/esecutiva

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della progettazione definitiva/esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, è approvata dalla medesima Stazione appaltante entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP.
2. Se nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione definitiva/esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi

dell'articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva/esecutiva.

4. Non è meritevole di approvazione la progettazione definitiva/esecutiva:
 - a) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - b) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - c) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - d) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
 - a) le spese contrattuali sostenute;
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
 - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate.

Art. 13. Consegnna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto definitivo/esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.
3. È sempre autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, l'avvio delle prestazioni oggetto dell'appalto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di Legge e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è

inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2 si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate.
6. L'inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo.
7. L'inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
8. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.

Art. 14. Programmazione dei lavori

1. Il cronoprogramma di cui all'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento dispone convenzionalmente i lavori da eseguire ed il relativo importo globale.
2. È fatto obbligo all'appaltatore prima della consegna dei lavori di comunicare al Comune l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
3. È fatto obbligo all'appaltatore prima della consegna dei lavori di partecipare alla riunione di coordinamento nel corso della quale lo stesso dovrà presentare alla stazione appaltante, a norma dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento il programma esecutivo con le previsioni circa il periodo di esecuzione; durante il periodo di esecuzione dell'appalto saranno organizzate altre riunioni di coordinamento per la programmazione delle fasi successive.
4. Il Responsabile del procedimento o in subordine il Direttore dei Lavori comunicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento; Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il direttore dei lavori potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale.
5. Lo sviluppo degli elaborati di programmazione dovrà essere effettuato dall'appaltatore servendosi di supporti informatici in grado di produrre "file dati" dei quali sia il formato che la struttura verranno comunicati dalla Direzione dei lavori.
6. Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della direzione dei lavori, un grafico che metterà in risalto:

- inizio, avanzamento e termine d'ultimazione delle principali categorie di lavoro
 - l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo corrispondente all'avanzamento dei lavori,
 - tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'appaltatore s'impegna ad utilizzare.
7. La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore, il quale rispetterà i termini d'avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche in corso d'attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate oppure ordinate dalla Direzione dei Lavori.
 8. Il programma esecutivo, dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore dei Lavori in base ad esigenze della stazione appaltante. Per tali variazioni l'appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. Nel calcolo del tempo contrattuale, è stato tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Art. 15. Termine per l'ultimazione delle opere

Il tempo utile per dare ultimazione a tutti i lavori previsti nel presente appalto è stabilito in **762 (settecentosessantadue)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo sospensioni o proroghe. L'appaltatore comunicherà al Direttore dei Lavori a mezzo posta elettronica certificata e all'indirizzo: sestocalende@legalmail.it la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. Il Direttore dei Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato di ultimazione lavori; Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 16. Sospensione, ripresa dei lavori, proroghe

A norma dell'art. 107 del Codice in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continue ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,

dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

La sospensione disposta non comporterà per l'appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso sarà tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare danni a terzi. Resta inteso che tali oneri rimangono a carico dell'appaltatore e troveranno copertura tra le spese generali che l'Impresa deve sostenere per l'attuazione dell'appalto.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscono, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 17. Premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'art 50 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo sul termine finale, mediante utilizzo delle somme indicate nel QTE dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
2. Il premio è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
3. Il premio di accelerazione è riconosciuto unicamente per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 18. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto definitivo/esecutivo e nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale

per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 20% dell'ammontare netto del contratto.

2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 20%, l'Ente Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento si riserva di risolvere il contratto.
3. La stessa penale, nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale, verrà comminata qualora l'esecutore non ottemperi a quanto previsto dalle condizioni di gara riguardo a quanto previsto all'art. 47 comma 3, 3bis e 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC".
4. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'appaltatore, da parte dell'Ente Appaltante, per i danni causati dai ritardi verificatisi o per qualsiasi altro titolo. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di applicare all'appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi, anche in rapporto ai tempi e modi previsti dalla disciplina per la concessione del finanziamento nell'ambito del PNRR.
6. Nel caso pervengano comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata a carico dell'operatore economico una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 19. Norme di sicurezza generale

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predisponde per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 20. Piani di sicurezza

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Testo Unico sulla sicurezza e all'osservanza delle indicazioni contenute nei seguenti documenti:

1. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
2. Piano Operativo di Sicurezza da predisporre a cura dell'Appaltatore.

L'appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma1, lettera h) e all'allegato XV, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Se questo obbligo non viene rispettato la Stazione Appaltante non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani per la sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza, il Direttore Tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed all'Amministrazione una o più proposte motivate di modifica o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 100, comma 5 e comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MERITO AI LAVORATORI

Art. 21. Identificabilità dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.

Art. 22. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

1. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro e il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
2. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

trasmettere alla Direzione Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dell'opera, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del Libro Unico del lavoro (LUL) relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; l'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto; informare tempestivamente la Direzione Lavori, il RUP ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere; comunicare, nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione Lavori, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una penalità pari al 10 % della penalità prevista dall'art. 12 lettera a) del presente Capitolato speciale d'appalto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali; ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u), art. 20 comma 3 e art. 26 comma 8 del Testo Unico sulla sicurezza, nonché dell'art. 5, comma 1, della legge n. 136/2010 l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, oltre ai dispositivi previsti nella documentazione sulla sicurezza allegata al progetto, l'apposita tessera di riconoscimento impermeabile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la relativa posizione previdenziale e data di assunzione, recante la denominazione dell'appaltatore di appartenenza del soggetto occupato in cantiere e, se trattasi di ditta subappaltatrice, gli estremi di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera visibile. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) nonché i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo, della legge n. 136/2010.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

Art. 23. Misure per favorire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati nel PNRR e nel PNC (art. 47, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108)

In conseguenza dell'impiego di fondi NextGenerationEU afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3-bis e 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" nonché il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021.

L'Appaltatore che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, secondo le soglie della Legge 162/2021 e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021), entro sei mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Per operatori economici che occupano più di 50 dipendenti sono obbligati a presentare, in sede di gara, il rapporto sulla situazione del personale.

L'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021) è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante e alle rappresentanze sindacali aziendali, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

L'inadempimento agli obblighi di cui al comma precedente comporta l'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 20% dell'ammontare netto del contratto.

L'Appaltatore deve in ogni caso assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai giovani con meno di 36 anni e una quota pari almeno al 15 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione femminile come previsto dal disciplinare di gara (art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021). Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro

subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il numero di assunzioni necessarie considerato è quello dichiarato dall'Appaltatore all'avvio del contratto. Entro un mese dal termine dei lavori, e in ogni caso prima dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo, l'Appaltatore deve consegnare una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di assunzione delle quote minime di cui ai commi precedenti, indicando i lavoratori assunti specificatamente per l'esecuzione del contratto e la relativa data di assunzione. L'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo è subordinata al ricevimento di tale relazione e alla verifica del rispetto degli obblighi di assunzione di cui ai commi precedenti.

L'inadempimento agli obblighi di assunzione delle quote sopra indicate comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 20% dell'ammontare netto del contratto; la penale viene calcolata dalla data di assunzione, deducibile dalla relazione di cui al comma precedente, a partire dalla quale non risultano rispettate le quote minime di occupazione giovanile e femminile sopra indicate, e per tutti i giorni successivi nei quali tali quote non vengono garantite.

La stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto si riserva di chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto e alle relative assunzioni, anche tramite le ordinarie attività di controllo del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Per l'applicazione del presente articolo si applicano le "Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, approvate ai sensi dell’articolo 47 comma 8 del 31/05/2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021,
n. 108 con Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità.

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 24. Subappalto

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 comma 8 e 105 del Codice.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del Codice e con le limitazioni di seguito riportate:
 - ai sensi dell’art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016 (con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 Luglio 2021, n. 108), le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 dovranno essere eseguite direttamente a cura dell’aggiudicatario per una percentuale pari al 49,99%

La categoria OG11 è subappaltabile al 100%

3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
 - che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - che l’Appaltatore, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, trasmetta alla Stazione appaltante la richiesta di subappalto unitamente al deposito del contratto di subappalto corredata dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; l’Appaltatore deve inoltre trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con il subappaltatore, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice; l’appaltatore dovrà impiegare la modulistica fornita dal Comune;
5. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto ovvero la risoluzione del contratto di subappalto, a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 rese dalla Prefettura.
6. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni

dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

7. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- i subappaltatori, per le prestazioni affidate in subappalto, devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
 - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del Piano operativo di sicurezza di cui al Testo unico sulla sicurezza.
 - la Stazione Appaltante anche nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata ad una o più imprese, provvederà, prima dell'inizio dei lavori da parte del subappaltatore/subaffidatario, ad applicare la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 90 del Dlgs 81/2008, che prevede l'obbligo della nomina del coordinatore della sicurezza (CSP e CSE) a fronte della presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
 - L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

10. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
11. Il Direttore dei Lavori e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
12. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ferme restando le sanzioni penali e civili previste ai sensi della vigente normativa in materia.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
14. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al Direttore dei Lavori entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub affidatari ed al CSE per le opportune verifiche almeno 3 giorni prima dell'ingresso in cantiere. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:
 - dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
15. L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. Il Comune si riserva di valutare le informazioni supplementari atipiche di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 159/2011.
17. Subappalto del servizio tecnico. Come specificato all'art. 31, comma 8 del DLGS 50/16 per cui – "il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti al settore energetico, ambientale, acustico ed ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura..." Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

Art. 25. Pagamenti ai subappaltatori

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti nei casi ivi previsti, a prescindere dalla corrispondente clausola del contratto di subappalto, che si intenderà

automaticamente sostituita, con accettazione dell'appaltatore che ponga in essere il subappalto con autorizzazione vincolata a tale modalità di pagamento.

2. Nei casi di pagamento diretto al subappaltatore, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al committente, contestualmente all'emissione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in subappalto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Tale adempimento potrà essere seguito direttamente dalla fatturazione che, salvo non intervengano diversi pareri degli enti e organismi preposti, dovrà essere così gestita:
 - il subappaltatore emette fattura verso l'appaltatore per le lavorazioni eseguite, praticando il ribasso offerto rispetto ai prezzi di contratto (ma nel rispetto delle previsioni di legge);
 - l'appaltatore emette fattura elettronica verso il Comune, tramite l'apposita piattaforma, evidenziando le parti di compenso dovute al subappaltatore e quelle spettanti all'appaltatore stesso.
3. Nei casi di pagamento al subappaltatore dei compensi relativi al subappalto spettanti al subappaltatore, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti; su richiesta del RUP o della DL, l'Appaltatore è tenuto altresì a produrre copia dei documenti contabili relativi al pagamento (bonifici, ecc.);
4. La documentazione contabile deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) l'individuazione delle categorie e lavorazioni, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.
5. Con la stipula del contratto si intende concordato che il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL o del RUP e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
 - e) alla corretta emissione delle fatture.

CAPO 8 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI E LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26. Variazione dei lavori

1. Fermo quanto previsto al precedente art. 3, comma ultimo comma, le modifiche, nonché le varianti,

dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

2. Sono ammesse le modifiche al contratto di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice in caso di variazioni dei prezzi contrattuali alle condizioni e con le modalità specificate all'articolo 43 "Revisione prezzi".
3. Relativamente alle modifiche "non sostanziali" di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo, saranno ammissibili le modifiche nei limiti del 20% dell'importo di contratto, o di quello derivante dall'applicazione delle pattuizioni sopra richiamate.

Art. 27. Lavori in economia

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l'acquisto di materiali, da inserire in contabilità secondo le modalità elencate all'art. 14, comma 3, delle linee guida di cui al DM 49/18. Non saranno accettati e liquidati lavori in economia non preventivamente autorizzati per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Art. 28. Prezzi applicabili a nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni quantitative delle lavorazioni e delle forniture sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi contrattuali.

Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati dall'appaltatore la direzione lavori, su indicazione dell'Amministrazione, provvederà, con apposito ordine di servizio, ad imporli all'appaltatore ed ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilità.

Se l'appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Capitolato, i nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza.

Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dal punto 4.1.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

In proposito trova applicazione l'art. 8 del D.M. n. 49/2018

CAPO 9 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Condizioni e modalità di pagamento dei corrispettivi per la progettazione

1. Il pagamento dei corrispettivi per i servizi di cui al presente appalto sarà effettuato nel seguente modo:

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 potrà essere corrisposto, entro quindici giorni dalla consegna del servizio di progettazione, l'importo dell'anticipazione previsto per legge calcolato sull'importo contrattuale della progettazione;

Saldo per progettazione definitiva accorpata all'esecutiva

A seguito dell'emissione del verbale conclusivo di verifica del progetto esecutivo verrà corrisposto l'intero importo contrattuale detratta l'eventuale anticipazione percepita relativamente alla sola aliquota della progettazione esecutiva.

2. Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.
3. Per la corresponsione dell'anticipazione dovrà essere fornita la garanzia di cui all'art. 35, comma 18. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 9 Luglio 2018 n.87 contenente "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" varato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2018, le prestazioni di servizi rese alla P.A. i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973 sono state escluse dallo Split Payment.

Art. 30. Anticipazione per la componente lavori

In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 art. 35, comma 18 e dalla Legge 77 del 2020 art.207 comma 1, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 31. Contabilità e misura dei lavori

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme/modalità delle linee guida di cui al DM 49/2018.

Il Direttore dei Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità delle quantità allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui all'articolo "Pagamenti in acconto" del presente Capitolato Speciale con

facoltà dell'appaltatore di iscrivere le riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall'articolo "Riserve" del presente Capitolato Speciale, pena la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo. L'importo di ogni acconto risulterà per somma dei singoli importi derivanti dalla valutazione dei lavori (a corpo) nelle modalità previste dall'articolo "Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto". Questi saranno depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara. Il relativo certificato di pagamento sarà emesso effettuando le ritenute di legge ai fini assicurativi.

L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione del Direttore dei Lavori gli strumenti e il personale tecnico necessari per il rilievo e/o il controllo delle opere eseguite nonché l'eventuale elaborazione grafica e/o analitica dei relativi dati necessari alla contabilizzazione dei lavori.

Ciascuna rata di acconto sarà commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato in concorso e in contraddittorio con il tecnico dell'appaltatore incaricato.

La liquidazione avverrà secondo le modalità indicate all'art. 113-bis del D.lgs 50/2016.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto e/o in contraddizione agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori. E' facoltà di contabilizzare qualsiasi materiale a piede d'opera accertato e verificato nella misura non superiore al 50% del prezzo netto contrattuale.

Art. 32. Norme per la valutazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all'art. 4 in ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.

2. Per le provviste, i manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso.

Art. 33. Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore avrà diritto al pagamento di stati di avanzamento ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo corrispondente al 10% della cifra contrattuale, valutato sulla scorta dei prezzi unitari contrattuali riportati nello stato d'avanzamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) delle linee guida di cui al DM 49/18, nonché per i relativi eventuali oneri per la sicurezza, al netto delle prescritte ritenute di legge;
2. L'emissione dello Stato Avanzamento Lavori sarà effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d) delle linee guida di cui al DM 49/18 e dell'art. 113-bis del Codice.
3. Il SAL (Stato di avanzamento Lavori) dovrà essere redatto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile unico del procedimento, insieme a tutta la contabilità prevista per legge, sottoscritta anche dall'Appaltatore, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla richiesta di SAL da parte dell'esecutore.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 7 giorni dall'adozione del SAL, provvederà all'emissione del relativo certificato di pagamento, previa verifica di regolarità contributiva per tutti i soggetti operanti nell'appalto, tramite acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall'adozione del SAL. Nel caso di ritardi nei pagamenti spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
5. L'importo di ogni acconto risulterà dalla somma dei lavori a corpo liquidati secondo le percentuali di avanzamento dei corpi d'opera.
6. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori.
7. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice, da svincolare in sede di liquidazione finale previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. La Stazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
9. L'Appaltatore all'atto della firma del contratto deve indicare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto di appalto. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
10. Gli eventuali oneri della sicurezza, non sottoposti a ribasso d'asta, saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori, a misura
11. L'importo massimo dei pagamenti in acconto non potrà superare complessivamente l'90% dell'importo contrattuale.

Art. 34. Pagamento a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Il Conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1 lettera e) delle linee guida di cui al DM 49/18.
2. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1 lettera e) delle linee guida di cui al DM 49/18 in relazione ai reclami dell'esecutore sul Conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul Conto finale.
3. Il conto finale è redatto entro 60 giorni dalla data del relativo Certificato di ultimazione lavori. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge previste, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione emessi ai sensi dell'articolo 102, del Codice.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile, e il Comune ha diritto di rivalersi sulla garanzia fideiussoria presentata ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del codice e/o sull'appaltatore. In ogni caso il RUP, in ragione della tipologia delle lavorazioni, può discrezionalmente esentare dalla presentazione della garanzia, ove la tipologia di intervento e l'efficacia delle verifiche che si possono porre in essere diano sufficiente assicurazione al Comune sulla correttezza e durabilità dell'intervento.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Rimangono ferme le altre responsabilità dell'appaltatore previste dal codice civile.
6. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM n.143/2021 il pagamento della rata di saldo è vincolato alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dell'appalto sia per l'appaltatore che per i subappaltatori.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5%

della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario

Art. 35. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Nel caso di ritardi nei pagamenti spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.

Art. 36. Cessione del contratto e cessione di crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, come previsto dall'articolo 105, comma 1, del Codice.
2. La cessione dei crediti è regolata dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa, in base all'art. 106, comma 13, del Codice.

Art. 37. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) primo periodo del Codice e dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali alle condizioni previste ai commi seguenti.
2. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
3. La compensazione di cui al comma precedente è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti e sono liquidate accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il

certificato di regolare esecuzione, o a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

5. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
6. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
7. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 38. Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori, ed in seguito a comunicazione formale dell'appaltatore, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti, in contraddittorio con l'appaltatore, sulla regolarità dell'opera eseguita e redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione di cui al punto 1, e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate ed eventualmente si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 39. Presa in consegna anticipata dell'opera

1. Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera, immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che (a seconda delle necessità delle opere in appalto):
 - sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e metalliche di cui al DM 17/01/2018;
 - sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilità da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori;
 - sia stato redatto, in contraddittorio con l'appaltatore, un debito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell'opera.
 - siano state prodotte a cura dell'Appaltatore le certificazioni di conformità normativa degli impianti realizzati, ai sensi del D.M. 37/08.

CAPO 11 - SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI PER L'EMISSIONE DEL COLLAUDO

Art. 40. Termini per il collaudo e l'accertamento di regolare esecuzione

1. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 102 del Codice e gli articoli da 215 a 235 del Regolamento.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:
 - a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
 - b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; incluse quelle eventualmente adottate ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma,
 - c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
 - d) verbale di consegna dei lavori;
 - e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
 - f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
 - g) certificato di ultimazione lavori;
 - h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato II.14 del Codice;
 - i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
 - j) conto finale dei lavori;
 - k) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16;
 - l) relazione del RUP sul conto finale;
 - m) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 7;
 - n) il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, il modello informativo finale
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo (statico, funzionale o altro) o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nei documenti e negli eventuali specifici elaborati progettuali, previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto nonché disposti dalla Direzione dei Lavori.
4. In conformità alla normativa vigente in materia, il RUP potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.
5. Tali verifiche e/o ispezioni saranno, comunque, effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi nei confronti dell'Appaltatore, ma non comportano responsabilità o accettazione dell'opera da parte del Comune di Sesto Calende.

6. I controlli e le verifiche eseguite dalla Direzione dei Lavori non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

CAPO 12 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 41. Riserve

1. Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento all'articolo 205, commi 1 e 2 del Codice del D.lgs 50/2016.
2. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esaurente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

11. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui nell'art. 5, comma 14, delle linee guida di cui al DM 49/18.

Art. 42. Accordo bonario

1. Si applica l'art. 205 del D.lgs 50/2006

Art. 43. Risoluzione del contratto

1. In tema di risoluzioni si applica l'art. 108 del Codice.
2. Il Comune potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) pervengano comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'operatore economico anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
 - b) sia stata disposta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319- ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
 - c) mancata comunicazione tempestiva all'Amministrazione di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa darà luogo alla risoluzione espressa del contratto ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale;
 - d) violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di Comportamento" adottato dal Comune di Sesto Calende.
3. Ai sensi dell'art. 122 c. 4 del Codice, qualora, l'esecuzione delle prestazioni, fatta eccezione per quelle previste all'art. 1, ultimo comma, del contratto sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a trenta gg., riducibili a dieci giorni in caso di lavorazioni di immediata eseguibilità, entro i quali deve eseguire i lavori in ritardi le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 44. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 45. Recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante

1. E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,

oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, nei termini e modalità dell'art. 109 Codice, escluso ogni altro compenso.

2. Resta peraltro fermo quanto previsto nei precedenti articoli per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante.

Art. 46. Foro competente

1. Eventuali controversie tra Stazione Appaltante ed appaltatore, non definite in via amministrativa ai sensi dell'articolo 205 del Codice, e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno di competenza del Giudice ordinario; foro competente Varese.
2. È esclusa la competenza arbitrale

CAPO 13 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 47. Disposizioni generali

1. Rimangono a carico dell'appaltatore gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 13 e 14 del Capitolato Generale (nelle parti ancora in vigore) e gli altri oneri specificati nel contratto e nel Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori che si intendono compensati integralmente con il prezzo contrattuale.

Art. 48. Cantiere, attrezzature e logistica

1. Rimangono inoltre a carico dell'appaltatore:
 - l'esecuzione di tutte le opere e l'approvvigionamento di provviste e materiale occorrenti per l'appontamento del cantiere quali: protezioni e recinzioni in genere, atte ad impedire un facile accesso agli estranei (oltre che al cantiere anche in fondi chiusi interessati ai lavori), passaggi provvisori, realizzati in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato.
 - è fatto obbligo all'appaltatore di curare l'immagine di cantiere in conformità alle indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dei lavori. Resta stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevati standard qualitativi. La cartellonistica dovrà essere realizzata in cartelloni con scritte e marchi indelebili a più colori. E' peraltro fatto obbligo all'appaltatore di impiegare in particolari posizioni delle recinzioni concordate con il Direttore Lavori.
 - l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti;
 - l'impiego di operai e tecnici qualificati nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, ivi compreso apparecchiatura informatica di cantiere per contabilità e collaudo dei lavori nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi, verifica e contabilità dei lavori e

quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;

- la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, macchinari ecc, necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - Il rispetto dei criteri previsti nel DM 11/10/2017 ““Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” Sezione 2.5 “Specifiche tecniche del cantiere” e nella “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (cd. DNSH)” allegata alla Circolare del 30-12-2021 n. 23, Scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica” allegata alla “Relazione requisiti ambientali”.
2. L'appaltatore dovrà valutare possibili criticità ambientali legate alle attività previste e proporre misure atte a mitigare l'impatto sull'ambiente e a garantire i criteri di cui punto 2.5.3 “Prestazioni ambientali” del DM 11/10/2017. L'Appaltatore dovrà dimostrare il risultato dell'analisi e la rispondenza ai criteri indicati attraverso la redazione dei seguenti documenti:
- relazione tecnica sulla gestione ambientale del cantiere;
 - Piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
 - Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

L'eventuale non applicabilità dei criteri dovrà essere dimostrata dall'appaltatore con idonea documentazione di verifica.

Art. 49. Spese ed obblighi

1. Oltre agli oneri contemplati dal Codice, dal Capitolato Generale, dal Regolamento, dal Testo unico sulla sicurezza, dal Protocollo di Legalità e dal presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) gestione, anche concomitante, di più cantieri (zone di lavorazione);
 - b) l'adozione, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, delle misure necessarie ad individuare la presenza di materiali a potenziale di amianto;
 - c) l'informazione ai lavoratori ed ai preposti sui rischi connessi all'esposizione all'amianto, assumendo i conseguenti provvedimenti in ordine alla sicurezza e alla tutela della salute degli stessi;
 - d) la fedele esecuzione di quanto ordinato con gli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i lavori eseguiti risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione dei lavori. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice;
 - e) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti gli interventi prestabiliti, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;

- f) la produzione alla Direzione Lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni effettuate. La documentazione fotografica a colori e in formati riproducibili agevolmente reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- g) le responsabilità sulla non rispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle ordinate o previste dai documenti contrattuali;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso sulle opere eseguite od in corso di costruzione, delle persone addette di qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e delle Imprese che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da eventuali sub-appaltatori nell'ambito del cantiere stesso;
- k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi qualora non sia possibile fornirli direttamente da parte dell'Amministrazione;
- l) l'esecuzione di un campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione lavorazioni simili;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere se necessaria;
- n) la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la produzione di tutta la documentazione tecnica atta a comprovare la conformità delle lavorazioni eseguite alla normativa vigente (ad esempio Serramenti, Porte tagliafuoco, automazione cancelli, materiale antincendio, ecc.); ed inoltre alla produzione alla Direzione

dei Lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori.

- p) la eventuale consegna, prima della smobilitazione generale e della riconsegna dei lavori alla scadenza contrattuale, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della Direzione Lavori;
 - q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
 - r) la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante;
 - s) qualora l'ordine di esecuzione dei lavori riguardi l'eliminazione di stati di pericolo in conseguenza di ingiunzioni o ordinanze comunali dovrà rilasciare al Committente dichiarazione da trasmettere all'Autorità che ha emesso l'ordinanza, che attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori, che le opere sono staticamente conformi alle normative e che le motivazioni che hanno causato la citata ordinanza sono state rimosse.
 - t) esporre nel cantiere a disposizione della Direzione Lavori, in modo ben visibile e aggiornato, un elenco dei lavoratori, nonché quello degli eventuali subappaltatori (e relativo personale a qualsiasi titolo operanti). In cantiere dovranno altresì essere conservate le autorizzazioni al subappalto;
 - u) dove necessario e richiesto dal direttore dei lavori, la fornitura e posa di cartelli di cantiere riportanti le indicazioni previste dalla Legge; per cantieri all'esterno, lo schema del cartello è il seguente (adeguabile su indicazioni della DL):
 - v) la consegna delle prescritte certificazioni e/o dichiarazioni di conformità di cui al D.M. n. 37/2008.
2. Sarà cura dell'Appaltatore, a proprie spese, provvedere alla guardiania dei locali in carico, e alla generale sicurezza del cantiere, anche mediante installazione di sistemi di allarme, che dovranno essere previsti anche sui ponteggi esterni, nonché assumere la piena responsabilità in caso di occupazione abusiva, intromissioni di persone esterne ecc... che va prevenuta o repressa a totale carico dell'Appaltatore affidatario della guardiania.
 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Comune, AUSL, Consorzi, privati, ANAS, ENEL e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. E' a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, ivi compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che

ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree e gli edifici (elencati nelle consistenze) al momento della sua consegna all'Appaltatore.

Art. 50. Permessi, autorizzazioni e relativi oneri

1. L'appaltatore dovrà:

- predisporre tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, sua illuminazione durante il lavoro notturno, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori. Resta in proposito precisato che l'appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stazione appaltante che, pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estranea;
- accollarsi l'onere relativo alla disponibilità temporanea di aree da destinare a deposito materiale;
- svolgere le pratiche per conseguire i permessi per le limitazioni o le interruzioni del traffico locale, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative;
- accollarsi tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, in prossimità di strade pubbliche, corsi d'acqua e proprietà private, come meglio specificato negli altri articoli del presente capitolo speciale d'appalto, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti ed impianti interrati di vario genere in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel progetto esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la direzione lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari enti gestori dei sottoservizi. Sono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco gli oneri per l'esecuzione di scavi, rinterri ed assemblaggi delle tubazioni in lamiera ondulata, in presenza di tubazioni in esercizio per condotte di gas, acqua e liquami che devono rimanere sempre in esercizio, anche se ciò comporta la realizzazione di bypass provvisori, da eseguirsi secondo le indicazioni della direzione lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per quanto di competenza ed in conformità alle prescrizioni degli enti gestori i servizi.

Art. 51. Custodia, sorveglianza e manutenzione

1. Sono inoltre a carico dell'appaltatore:

- la custodia e la sorveglianza, nonché il mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire la riparazione conseguente;
- il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalla ditta fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiana continuativa;

- la fornitura alla direzione lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori il numero telefonico del responsabile di cantiere per il suo reperimento sollecito 24 ore su 24;
- la manutenzione delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sempre con le avvertenze del capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.
- Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata per l'esecuzione sarà applicata una penalità pari al 25% di quanto previsto all'articolo "Penali" del presente capitolato.

Art. 52. Interferenze

1. Il Comune conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche amministrative e finanziarie occorrenti per l'eliminazione di eventuali interferenze con servizi, canalizzazioni, linee ecc. facenti capo ad enti pubblici o privati, non già definite direttamente dall'amministrazione.
2. L'appaltatore è obbligato pertanto a provvedere a propria cura e spese a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per l'individuazione delle interferenze e per lo svolgimento delle pratiche occorrenti alla loro rimozione ancorché comportino occupazioni o asservimenti temporanei e definitivi.
3. Si precisa che l'ultimazione dei lavori non potrà essere rinviata a causa della ritardata eliminazione delle interferenze. Ottenuta l'eliminazione delle interferenze l'Impresa dovrà provvedere a fornire alla D.L. gli elaborati grafici occorrenti all'esatta individuazione della nuova posizione dei servizi, canalizzazioni, cavi ecc.
4. L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle somme dovute ai vari enti per l'eliminazione delle interferenze ove non ricadenti su proprietà dell'amministrazione o da questa autorizzate in concessione.
5. L'Amministrazione assumerà a proprio carico l'onere di rimborsare all'appaltatore le spese a tale titolo sostenute previa approvazione da parte della D.L. delle convenzioni da stipulare ove occorrenti, con gli Enti interferenti, i verbali di accordo nonché i preventivi di spesa.
6. I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte ovvero per lavori direttamente eseguiti dall'appaltatore saranno effettuati, previa presentazione da parte dell'appaltatore degli atti di liquidazione corredati dalle relative quietanze comprovanti le spese sostenute, a consuntivo ovvero con gli atti contabili dei lavori direttamente eseguiti.
7. L'impresa non potrà richiedere maggiori oneri né accampare motivo di sospensione a causa di eventuali ritardi nell'eliminazione delle interferenze, ovvero per la realizzazione di opere provvisionali laddove necessarie, anche se ciò dovesse comportare pregiudizio nella linearità o precarietà dei lavori.
8. Qualora l'appaltatore, nel corso dei rilievi, delle verifiche e dei sondaggi propedeutici alla redazione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere) rilevasse la presenza di interferenze di qualsiasi tipo con l'esecuzione dei lavori appaltati, non individuate in progetto né durante le operazioni di consegna, l'ente appaltante conferisce all'appaltatore stesso il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche e amministrative occorrenti per l'eliminazione delle stesse interferenze. Pertanto l'appaltatore è obbligato a provvedere a propria cura e spese a tutti i rilevamenti ed alle procedure necessarie per lo svolgimento delle pratiche occorrenti alla loro rimozione ancorché comportino occupazioni o asservimenti temporanei o definitivi.

9. I costi che l'impresa dovrà sostenere per dare attuazione al presente articolo trovano riscontro e definizione nelle spese generali che l'impresa ha dichiarato congrue nell'offerta prodotta in sede di gara.
10. Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata per l'esecuzione sarà applicata una penalità pari al 10% di quanto previsto all'articolo "Penali" del presente capitolato.

CAPO 14 - NORME FINALI

Art. 53. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Fanno eccezione i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore ed i subappaltatori devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A. entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento: a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'opera.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 54. Fideiussione a garanzia del saldo

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (certificato di regolare esecuzione) o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 55. Spese di contratto e oneri fiscali

1. Sono a carico dell'appaltatore ai sensi tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. (nella misura di legge) che rimane a carico del Comune.

Art. 56. Trattamento dei dati personali dell'appaltatore

1. L'informatica di cui all'articolo 13 della Legge 196/2003 è pubblicata nella pagina iniziale del sito web del Comune di Sesto Calende al link:
<http://www.comune.sesto-calende.va.it/c012120/zf/index.php/privacy/index/privacy>

PARTE SECONDA: DESCRIZIONE DELLE OPERE

CAPO 1 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Art. 57. Descrizione sommaria delle opere

1. I lavori consistono nella progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la demolizione con ricostruzione ed ampliamento Asilo nido comunale "Il Piccolo Principe" del Comune di Sesto Calende
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali previste dal progetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, del contratto.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte, l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 58. Luogo di esecuzione dei lavori

1. I lavori si svolgeranno a Sesto Calende nell'area compresa tra la via Locatelli e la strada provinciale 48

CAPO 2 - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Art. 59. Ordini della Direzione Lavori

1. Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna dei lavori all'emissione dal Certificato di Regolare Esecuzione, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo al DPR 207/2010 e al D.M. 49/2018
2. L'appaltatore ha facoltà di svolgere i lavori ed organizzarsi nel modo che reputerà più opportuno, per darli compiuti nei termini contrattuali secondo le migliori regole d'arte. Tuttavia la Direzione dei Lavori si riserva l'insindacabile diritto di disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l'Appaltatore esegua i lavori nell'ordine che gli verrà prescritto dalla Direzione Lavori medesima e in un determinato periodo, che proceda, con ritmo più o meno celere, all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti con corretta regola d'arte, in conformità del progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, nella legittimità e nei limiti della legislazione vigente, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo.
3. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione appaltante dei danni eventuali.
4. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve sui documenti contabili.
5. La Stazione appaltante, per il tramite dei suoi organi tecnici, si riserva la facoltà di far demolire, a cura e spese dell'appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti.

6. Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.
7. Gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni necessarie alla conduzione dei lavori verranno comunicate via Posta Elettronica certificata o mediante raccomandate a mano con firma per ricevuta o scritte sul Giornale dei Lavori e sottoscritte dall'esecutore. Comunicazioni diverse non saranno ritenute ufficiali.

Art. 60. Responsabilità

1. L'Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente della stabilità dell'opera, oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi, sia la stazione appaltante, sia la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilità sono indicati nel Regolamento.
2. L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati di progetto, sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.
3. La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.
4. L'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità dei fabbricati stessi.
5. Il relativo onere è a totale carico dell'appaltatore il quale dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere all'uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all'inizio dei lavori stessi. In particolare l'Appaltatore prende atto che i lavori sono da eseguirsi prevalentemente presso strutture scolastiche, il che può comportare l'eventuale lavorazione discontinua ed in orari da concordare con la direzione della scuola al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, riducendo al minimo le interferenze con la stessa. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto all'Appaltatore per eventuali lavorazioni discontinue o per lavoro straordinario finalizzato a ridurre le interferenze sopra descritte.
7. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Stazione appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Stazione appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato.
8. La responsabilità dell'appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori; l'Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli enti gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.
9. L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di

lavorazione, con espresso obbligo per l'appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

10. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori, fermo l'obbligo di presentazione delle garanzie previste dalla legge e dal presente capitolato.

Art. 61. Pubblicità

1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, a sua insindacabile decisione, direttamente o tramite propri concessionari i ponteggi di cantiere per collocarvi impianti pubblicitari anche illuminati, di dimensioni adeguate, senza che l'Appaltatore possa pretendere rimborsi o compensi di sorta per tale utilizzo.
2. L'Appaltatore è tenuto a fornire al Comune le indicazioni necessarie per la collocazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza del cantiere. Resta a carico del Comune la spesa per i consumi di energia elettrica e le spese per l'installazione e la rimozione degli impianti e quelli a tali attività strettamente inerenti.
3. L'Appaltatore non potrà utilizzare i suddetti spazi per esporre pubblicità, salvo quella obbligatoria per legge o per prescrizione del presente Capitolato.

CAPO 3 - PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 62. Criteri Ambientali Minimi (CAM)

1. Il progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara è stato redatto in conformità secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".
2. La progettazione nelle fasi definitiva ed esecutiva dovrà rispettare la predetta normativa e dovrà esplicitare in maniera esaustiva in apposita relazione l'applicazione dei predetti criteri secondo quanto riportato nella relazione facente parte integrante del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Art. 63. Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

1. L'intervento rientra tra quelli finanziati con fondi PNRR, dovrà quindi rispettare anche i requisiti indicati nel documento "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare del 30-12-2021 n. 23.

In fase di PFTE sono state individuate, tra le schede tecniche di valutazione indicate alla guida operativa, quelle che si ritengono pertinenti per l'intervento:

- Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica.

I requisiti che si ritengono applicabili al progetto, con l'individuazione degli oneri e responsabilità dell'appaltatore in fase di progettazione e esecuzione dei lavori sono individuati nelle checklist indicate alla "Relazione requisiti ambientali".

2. L'appaltatore, in fase di progettazione definitiva/esecutiva, dovrà approfondire, confermare e eventualmente integrare, i contenuti delle checklist indicate e garantirne l'attuazione in fase esecutiva.

In particolare l'appaltatore avrà l'obbligo di sviluppare in fase di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva i seguenti aspetti previsti dalle schede tecniche di valutazione:

- Il Bilancio idrico dell'attività di cantiere (approvvigionamento idrico, gestione delle acque meteoriche dilavanti, gestione delle acque industriali);
- Il Piano ambientale di Cantierizzazione (PAC) e i requisiti ambientali del cantiere;
- Il Piano di gestione ambientale dei materiali di rimozione (caratterizzazione dei potenziali materiali pericolosi, demolizione selettiva, recupero e riciclo dell'esistente e di quanto prodotto durante la vita del cantiere) e dei nuovi materiali impiegati (assicurare l'assenza di sostanze estremamente preoccupanti in accordo con il regolamento REACH);
- Il Piano per il riassemblaggio e la demolizione selettiva, il recupero e il riciclo del costruito a fine vita;
- Lo sviluppo del bilancio delle materie
- Relazione sull'uso sostenibile e sulla protezione delle acque e delle risorse marine ed in particolare sulla raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche (separazione dei flussi di acqua non contaminati per uso irriguo), sulla rete di irrigazione delle aree verde pubblico (Impianti di irrigazione automatici a goccia con acque provenienti da vasche di accumulo delle acque meteoriche) e sul risparmio idrico degli edifici (raccolta acque piovane, sistemi di riduzione di flusso e apparecchi doppio scarico, sistemi di monitoraggio dei consumi idrici).